

COMUNE DI GUARDAVALLE

STATUTO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 30.3.2007

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Attribuzione del Comune

1. - Il Comune di Guardavalle, Ente Locale Autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, sociale e culturale.
2. - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano le popolazioni e il territorio comunale, salvo quelle che sono espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge.
3. - Il Comune esercita altresì funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo le leggi statali e regionali.
4. - Al di fuori delle funzioni proprie o delegate il Comune può sempre assumere iniziative per la tutela degli interessi della comunità.
5. - Nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti, il Comune promuove e realizza la parità tra uomini e donne, assicura il principio delle pari opportunità, anche nel settore del pubblico impiego, promuove l'attuazione della legge n. 125/91 sulle azioni positive e considera prioritariamente le esigenze dei settori più deboli della popolazione;
6. - Il Comune di Guardavalle, condivide e fa propri i seguenti principi riportati nella Carta di Aalborg:

Le città europee firmatarie della presente carta affermano di essere appartenute nei secoli ad imperi, stati nazionali e regimi e di essere ad essi sopravvissute in quanto centri della vita sociale, supporto delle rispettive economie e custodi di un patrimonio fatto di cultura e tradizione. Assieme alle famiglie e alle collettività locali le città sono l'elemento fondamentale delle società e degli Stati e

sono i centri in cui si sono sviluppati l'industria, l'artigianato, il commercio, l'istruzione e l'amministrazione.

Riconoscono la propria responsabilità, dovuta all'attuale stile di vita urbano, in particolare ai modelli di divisione del lavoro e delle funzioni, degli usi territoriali, dei trasporti, della produzione industriale e agricola, del consumo, delle attività ricreative e quindi al livello di vita, per quanto riguarda molti dei problemi ambientali che l'umanità si trova ad affrontare. Ciò assume particolare rilievo se si tiene presente che l'80% della popolazione europea vive in aree urbane.

Constatano che gli attuali livelli di sfruttamento delle risorse dei paesi industrializzati non possono essere raggiunti dall'intera popolazione esistente e tanto meno dalle generazioni future senza distruggere il capitale naturale.

Sono convinte dell'impossibilità di arrivare ad un modello di vita sostenibile in assenza di collettività locali che si ispirino ai principi della sostenibilità. L'amministrazione locale si colloca ad un livello prossimo a quello in cui vengono percepiti i problemi ambientali e il più vicino ai cittadini, e condivide a tutti i livelli con i governi la responsabilità del benessere dei cittadini e della conservazione della natura. Le città svolgono pertanto un ruolo fondamentale nel processo di cambiamento degli stili di vita e dei modelli di produzione, di consumo e di utilizzo degli spazi.

ART. 2

L'impegno antimafia del Comune

1. Il Comune ripudia ogni forma di illegalità, di criminalità comune e organizzata e dei comportamenti connessi. Tale azione costituisce inderogabile impegno culturale e operativo per affermare e tutelare gli interessi della comunità, il suo sviluppo e l'ordinato e libero esercizio del suo autogoverno.
2. - Il Comune esercita le proprie attribuzioni e quant'altro possa risultare utile allo scopo, per combattere la criminalità organizzata. La mafia costituisce, infatti, la principale e più immediata minaccia per un sano sviluppo economico, sociale e culturale e per lo stesso futuro civile delle nostre comunità.
3. - L'impegno del Comune contro la criminalità organizzata si concretizza anche ricercando e favorendo le condizioni per il ripudio di ogni atteggiamento - comportamento (paura, omertà, connivenza, dipendenza, emulazione ecc.) direttamente o indirettamente funzionale agli interessi mafiosi e per l'affermazione di una vera e propria cultura antimafia.



4. Il Comune si impegna altresì a garantire la massima trasparenza negli atti e nel controllo su tutte le opere e gli interventi sul territorio. A tal fine, per tutte le ipotesi di intervento che prevedono un impatto significativo sul territorio e sulla collettività, dovrà essere coinvolto il Consiglio Comunale.

ART. 3

La non violenza e la pace

1 - Il Comune di Guardavalle condivide e fa proprio l'art. 11 della Costituzione Italiana ripudiando la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

2 – A tal fine ispira la propria attività all'educazione alla pace, ai diritti umani, alla solidarietà, alla non violenza, all'accoglienza, alla legalità, al lavoro attivo contro la guerra e al disarmo;

3 – Promuove iniziative a sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale e internazionale, avvia e promuove relazioni di gemellaggio con altri popoli desiderosi di pace;

4 – Aderisce al coordinamento nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani con sede presso la Provincia di Perugia.

ART. 4

Finalità del Comune

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni ispirandosi al raggiungimento delle seguenti finalità:
- a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti la dignità e la libertà delle persone, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, contrastando ogni forma di discriminazione.
 - b) esercitare le proprie competenze, affinché ai cittadini sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla casa e ad uguali opportunità formative nel rispetto della libertà di educazione;
 - c) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani e al diritto dei disabili a una comunità più accessibile;



- d) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro ad uomini e donne nonché la tutela della famiglia;
 - e) tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; promuovere il rispetto per la natura e per le specie animali e quelle vegetali, al fine della conservazione dell'ambiente;
 - f) valorizzare il patrimonio storico, artistico-culturale e ambientale del territorio nonché delle culture, delle tradizioni e della specificità della comunità;
 - g) valorizzare le formazioni sociali e tutelarne l'autonomia;
 - h) contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni; e concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Guardavalle in questo contesto.
2. Per conseguire tutte le finalità di cui al comma precedente, il Comune esercita le proprie competenze ed utilizza le proprie risorse, secondo criteri di efficienza, trasparenza ed imparzialità; coordina la propria azione con gli altri Enti Pubblici; valorizza e stimola l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo.
- Al perseguimento di questi obiettivi il Comune finalizza la propria azione nel campo dei servizi, dell'iniziativa economica, dell'uso del territorio, della regolazione dei tempi e degli orari.

ART. 5

Metodi e strumenti dell'azione del Comune

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 4 del presente Statuto e, più in generale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si conforma ai seguenti principi:
- a) la programmazione della propria azione e il concorso alla programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune è inserito;
 - b) la partecipazione della comunità rappresentata alle scelte politiche e amministrative;
 - c) la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività, l'imparzialità dell'Amministrazione;



- d) l'informazione della comunità rappresentata relativamente alla propria organizzazione ed attività;
- e) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e non;
- f) la cooperazione con privati nell'esercizio di servizi e, più in generale, per lo svolgimento di attività economiche e sociali, fermo restando il proprio ruolo di indirizzo e controllo, in conformità alla legge e al presente Statuto;
- g) il decentramento della propria organizzazione;
- h) la distinzione del ruolo di gestione degli Uffici;
- i) il riconoscimento e la promozione dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- l) la realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione, della democraticità nell'ambito dei processi decisionali, di attuazione e di esecuzione.

2 - In particolare si stabilisce:

- a) il divieto di accesso alle cariche od agli uffici pubblici mediante nomina, elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti, presso l'Amministrazione comunale o a qualsiasi titolo presso enti, aziende, istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, di coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle normative vigenti;
- b) l'obbligo di individuazione dei prescelti di cui al numero precedente, nell'ambito di coloro che possiedono comprovate qualità di professionalità e di esperienza, in relazione alla carica o all'ufficio da ricoprire;
- c) la determinazione delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, concorsi e di conferimento di incarichi professionali, delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
- d) l'organizzazione dei servizi relativi ai settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative secondo i principi e la gestione dei



servizi pubblici locali, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio-economica.

ART. 6 Forme di collaborazione

1 - La collaborazione con gli altri enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato consentite dalla legge a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

2 - In particolare, il Comune può far ricorso a convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi, società di diritto privato onde svolgere in modo coordinato ed associato funzioni e servizi, definire e attuare opere, progetti e programmi di interventi, istituire strutture per attività di comune interesse.

ART. 7 Territorio, sede, stemma e gonfalone

1 - Il territorio di Guardavalle confina con quello dei seguenti Comuni: Monasterace, Bivongi, Stilo, Brognaturo, S.Caterina dello Ionio.

2 - Il Comune ha sede nel palazzo civico di Guardavalle Centro sito in Via R. Salerno. Gli organi del Comune possono riunirsi in luogo diverso dalla propria sede ove se ne presentino necessità e/o motivazioni.

3 - Il Comune ha uno stemma e un gonfalone le cui caratteristiche sono stabilite, ovvero mutate, con apposita delibera del Consiglio Comunale. Il regolamento disciplina le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone.

Sono comunque vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli, ivi compreso il sigillo del Comune per fini non istituzionali.

ART. 8 Albo Pretorio ed informazione

1 - Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

6

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



2 - Nel Municipio sono istituiti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3 - Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune possono essere previste e attuate ulteriori forme di pubblicità.

4 - Il Comune organizza la creazione di un apposito ufficio per i diritti del cittadino.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 9 Titolari dei diritti di partecipazione

1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.

2 - Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e di cooperazione.

3 - I diritti di partecipazione, individuale e collettiva, disciplinati dal presente Statuto, sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune ed a quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, nonchè alle persone maggiorenni, straniere o apolidi, domiciliate nel Comune, che vi esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio, ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo Statuto prevedano espressamente

7

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



l'iscrizione nelle liste elettorali.

CAPO II
ISTITUZIONE E PROMOZIONE DEGLI
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 10
Le Consulte

1 - Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Promuove, altresì, l'istituzione di Consulte di settore.

2 - Delle consulte, possono far parte Enti ed Associazioni che abbiano i seguenti requisiti: assenza di finalità di lucro, attività nell'ambito del territorio comunale, organizzazione per settori omogenei. Esse sono lo strumento di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale, svolgendo, a tal fine, funzioni propositive e di stimolo per la crescita sociale, civile, culturale ed umana della comunità.

Le consulte previste sono su:

- cultura e istruzione;
- problemi ambientali e di tutele del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- problemi sociali e, in particolare degli anziani, dei minori, degli immigrati e delle fasce di popolazioni più svantaggiate;
- condizione femminile e pari opportunità;
- problematiche giovanili;
- programmazione e sviluppo.

3 - Alle Consulte possono essere richiesti dalla Amministrazione Comunale pareri consultivi.

4 - Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Sindaco, con pubblici avvisi, informerà la cittadinanza dell'istituzione dell'albo delle consulte, invitando a presentare istanza e documentazione comprovante i requisiti, di cui al precedente punto 2. Nei 90 giorni successivi il Consiglio provvederà ad approvare l'Albo delle Consulte.



5 – Ciascun Ente o Associazione può richiedere l'iscrizione a non più di due consulte, ove compatibili con le proprie finalità statutarie;

6 - Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale contestualmente alla revisione annuale da attuarsi di norma in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione.

7 - Le associazioni iscritte all'albo acquisiscono il diritto di essere invitate all'assemblea delle associazioni, convocata dall'Amministrazione Comunale.

8 - I pareri consultivi, richiesti alle Consulte da parte degli organi dell'Amministrazione Comunale, debbono essere a questa rimessi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

9 - In caso d'urgenza l'Amministrazione può stabilire termini di tempo più restrittivi.

10 - Trascorsi i termini di cui ai due precedenti commi, l'organo che ha richiesto il parere sarà legittimato ad operare a prescindere da questo.

11. Il Comune assicura l'attività delle Consulte mediante specifico stanziamento in bilancio.

ART. 11

Diritto di informazione e partecipazione al procedimento amministrativo

1 - Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241. dello 07.8.1990.

2 - Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3 - L'Amministrazione Comunale può stipulare con i privati, direttamente interessati all'adozione di un provvedimento, accordi allo scopo di determinarne il contenuto discrezionale oppure accordi sostitutivi del provvedimento.

4 - Il presente Statuto conforma automaticamente i propri principi, in ordine alla partecipazione al procedimento amministrativo, senza necessità di una formale

9

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



revisione in proposito, ai futuri sviluppi della legislazione statale e regionale in materia.

ART. 12
Consultazioni popolari

1 - Il Comune può promuovere la consultazione delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali operanti stabilmente e con carattere di continuità sul territorio comunale, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti interessanti la collettività comunale e di particolare rilievo sociale.

ART. 13
Istanze e petizioni

1 - Gli elettori del Comune, nonché le associazioni previste dall'art. 10 del presente Statuto, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina. Possono, inoltre, per particolari situazioni, richiedere al Sindaco ed alla Giunta Comunale informazioni su specifici oggetti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

2 - Gli organi interessati sono tenuti a fornire adeguate e motivate risposte o a deliberare nel merito entro il termine di giorni 60.

3 - Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte, oltre che dalle associazioni di cui al predetto art. 10, anche da uno o più elettori; le petizioni e le proposte, oltre che dalle suddette associazioni, da non meno di **200** elettori.

4 - L'autenticazione delle firme avviene a norma di legge.

ART. 14
Disposizioni sui referendum

1 - Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum e per l'informazione dei cittadini, nonché per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2 - Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum si segue l'ordine cronologico di deposito presso il Consiglio Comunale.

10

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



3 - Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, sentito il difensore civico, ove istituito, entro 30 giorni dalla richiesta.

4 - I referendum non sono validi se non hanno partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

5 - 1 referendum sono indetti dal Sindaco.

ART. 15 Referendum consultivo

1 - Il Consiglio Comunale può promuovere, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, fatti salvi quelli concernenti:

- a) bilancio e conto consuntivo;
- b) provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni d'immobili, permuta, appalti e concessioni;
- e) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni;
- f) stato giuridico e trattamento economico del personale.

2 - Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

3 - Il regolamento definisce le forme di garanzia per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

ART. 16 Referendum consultivo di iniziativa popolare

1 - Il Sindaco indice referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata

11

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



depositata presso il Consiglio Comunale una richiesta che rechi almeno **600** sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti.

2 - Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonchè:

- a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) dei provvedimenti concernenti il personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- e) degli strumenti urbanistici in genere;
- f) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e di tutte le espressioni religiose.

3 - Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se il referendum non debba più avere corso.

ART. 17 Effetti del referendum

1 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o reiezione.

ART. 18 Diritto di accesso

1 - E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.



2 - Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.

3 - Sono stabilite dalla legge e dal regolamento le modalità dell'accesso, il rilascio di copie e le relative norme organizzative.

ART. 19

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1 - Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi e con le modalità previste dal 1° e 2° comma dell'art. 9 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

2 - Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale.

ART. 20 Difensore Civico

1 - Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione del Comune e delle Istituzioni, Aziende speciali ed Enti controllati dal Comune.

2 - In particolare, il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi regionali vigenti, della legge 7.8.1990 n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune.

Egli esercita, altresì, il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

3 - Il Consiglio Comunale con proprie norme regolamentari determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità. In ogni caso non possono accedere alla carica di Difensore Civico gli eletti e i candidati per la elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco delle ultime elezioni.

4 - Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. A tal fine la competente commissione consiliare, appositamente istituita, con la partecipazione della minoranza consiliare, accerta il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti al ruolo di Difensore Civico, che, in seguito all'avviso pubblico del Sindaco avranno presentato apposita istanza, corredata del curriculum



vitae, e predisporre l'elenco. L'elezione avviene con voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, l'elezione, da tenersi in adunanza successiva, avverrà tra i due candidati che avranno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti e risulterà eletto colui che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

5 – Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni, presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: “Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e delle norme regolamentari dell'Ente”.

6 - Il Difensore Civico cessa dalla carica:

- alla scadenza del mandato che sarà pari alla durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto;
- per dimissioni, morte o impedimento grave;
- in caso di rinvio a giudizio o se in contrasto con il codice di autoregolamentazione;
- quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, delibera la revoca per gravi violazioni della legge dello Statuto o dei regolamenti comunali.

7 – Al difensore Civico spettano i rimborsi per le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento della propria funzione.

8 – Il Difensore Civico, ove ne ricorrano le condizioni, può essere eletto, con modalità da determinare e concordare con i Consigli comunali interessati, da più Comuni, omogenei per territorio e condizioni storico-socio-culturali e appartenenti al medesimo comprensorio.



TITOLO III
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21
Generalità

1 - La composizione, l'elezione, la convocazione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

ART. 22
Consiglieri comunali

1 - I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2 - Le dimissioni del consigliere sono presentate in forma scritta al Segretario Comunale. Esse sono irrevocabili dal momento della loro presentazione. Il Sindaco deve dare immediata comunicazione al Presidente perché provveda ad includere nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio la relativa surroga.

3 - I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

4 - I Consiglieri comunali hanno facoltà di chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, nei limiti fissati dalla legge.

ART. 23
Prima seduta del Consiglio

1 - La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco, come previsto dalla normativa vigente, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

15

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



2. - E' presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

3 - Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco ed alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.

4 - Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

5 - La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART.24 Presidenza del Consiglio

1 - Il Consiglio Comunale elegge un Presidente, tra i propri membri, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3(due terzi) dei consiglieri assegnati, con l'esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede, con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice e con voto limitato ad un candidato; in caso di parità è eletto il consigliere più anziano per età.

2 - Con le stesse modalità e con votazioni separate, nella stessa seduta, si può procedere alla elezione di un Vicepresidente che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

3 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e ripetuti comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

4. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.



5. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti comuni.

6. Al Presidente del Consiglio può essere attribuita un'indennità per come prevista per legge

ART. 25

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1 - Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentiti il Sindaco e i capigruppo.
- c) presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- d) decide sulla ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- e) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- f) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- h) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- i) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari, e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- j) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

2 - Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

ART. 26

Linee programmatiche

1- Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2 - La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in modo sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.



3 - Il documento è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione palese.

4 – In occasione della verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche.

Tale verifica può essere effettuata, anche in via straordinaria, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

ART. 27

Organizzazione del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare, utilizzando risorse previste in un apposito capitolo del bilancio comunale.

2 - Il Consiglio Comunale adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio Comunale provvede alle sue eventuali modificazioni.

3 - Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituite le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei Capi Gruppo.

4 – Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta alla partecipazione del pubblico.
In tal caso non vengono adottate formali deliberazioni.

ART. 28

Gruppi Consiliari

1 - Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

2- I consiglieri eletti nella medesima lista possono formare più gruppi consiliari.

3 - Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se eletto in una lista che abbia conseguito un solo seggio.

4 - Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad

18

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07

Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare e pertanto confluisce nel gruppo misto.

5 - 1 consiglieri che abbiano dichiarato di non volere appartenere al gruppo di elezione, possono chiedere di aderire ad altro gruppo, purché il gruppo prescelto ne accolga la richiesta esplicitamente nella stessa seduta durante la quale è stata avanzata la richiesta di adesione o nella prima seduta utile del Consiglio.

6 - 1 consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento, non dichiarano la propria appartenenza ad un gruppo, costituiscono il gruppo misto.

7 - Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale neo eletto; se successivamente, la comunicazione deve essere data al Presidente del Consiglio.

ART. 29

Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari

- 1- La conferenza dei Capi Gruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio e ad essa compete:
 - a) pronunciarsi su tutte le questioni che il Presidente intende ad essa sottoporre o che i capi gruppo promuovono;
 - b) esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
 - c) coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

ART. 30

Commissioni Consiliari

1 - Il Consiglio Comunale costituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti e, quando occorre, speciali.

2 - Apposito regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

3 - Le commissioni speciali possono essere istituite per lo svolgimento di indagini conoscitive e, più in generale, per i compiti di volta in volta individuati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 44, 2° comma del D.Lgs.18.8.2000 n. 267.
La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia,

19

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07

Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



ove costituite, dovrà essere attribuita alle minoranze, ai sensi dell'art. 44, I comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

La composizione delle predette commissioni dovranno essere proporzionali alla rappresentanza dei vari gruppi consiliari.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato dal consiglio, pena la decadenza automatica della commissione.

4 - Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 31

Competenza del Consiglio Comunale

1- Il Consiglio Comunale definisce l'indirizzo politico-amministrativo ed i programmi del Comune, esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione del Comune, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

2 - Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio Comunale, oltre ad adottare gli atti fondamentali, approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di convocazioni indette su particolari materie. Esso può impegnare la Giunta Comunale a riferire sull'attuazione di atti consiliari di indirizzo.

3 - L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge anche tramite le commissioni. Il regolamento individua i casi in cui la risposta alle interrogazioni dei consiglieri, su richiesta di questi, deve essere data in forma scritta, in commissione o in Consiglio comunale, in via immediata.

ART. 32

Funzionamento del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, della Giunta mediante propria deliberazione. È tenuto, inoltre, a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2 - Il Presidente prima di convocare il Consiglio Comunale ascolta la conferenza dei capi-gruppo.

3 - Il Consiglio Comunale può essere riunito in seduta ordinaria, straordinaria o straordinaria-urgente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.



4 - Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa e motivata determinazione del Presidente.

5- Il Consiglio Comunale è altresì convocato per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.

6 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

7 - Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno con i relativi atti sono depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.

8 - Per la validità della seduta è necessaria la presenza almeno della metà dei consiglieri assegnati al Comune. Gli eventuali astenuti presenti in aula sono utili al fine del mantenimento del numero legale.

9 - Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali.

10 - Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, salvo che la legge, lo statuto o il regolamento del Consiglio non dispongano lo scrutinio segreto.

12 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone per cui il regolamento stabilisca la seduta segreta.

13 - Il Consiglio è convocato in seduta di seconda convocazione da tenersi in giorno diverso dalla prima, qualora questa sia andata deserta, e le sedute di seconda convocazione sono valide se intervengono almeno sette consiglieri comunali.

14 - Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.

15 - I lavori del Consiglio sono pubblici. Il Comune può adottare tutti gli strumenti e impianti TV a circuito chiuso, accordi con emittenti locali e simili, idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità di lavori del Consiglio Comunale. Il regolamento stabilisce le modalità con cui tale pubblicità viene garantita.

16 -La mancata e ingiustificata partecipazione a tre riunioni consiliari ordinarie consecutive comporta la decadenza della carica di Consigliere Comunale.



Il Consigliere Comunale è invitato dal Presidente del Consiglio, con avviso scritto, a giustificare i motivi della mancata partecipazione.

La conferenza dei Capi Gruppo esamina le giustificazioni addotte e stabilisce se l'argomento è da sottoporre al Consiglio Comunale, che è competente a deliberare sulla decadenza.

ART. 33

Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di curare la stesura del processo verbale della seduta. Il Segretario si può riservare di rendere pareri in merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute del Consiglio. Nelle riunioni consiliari il Segretario è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale della seduta.

2 - Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale, oltre all'indicazione dell'oggetto, del numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli, contrari e l'indicazione dei consiglieri astenuti, possono essere inseriti, a richiesta dei singoli consiglieri, loro dichiarazioni. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO II

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 34

Generalità

1 - La Giunta è l'organo di amministrazione che attua l'indirizzo politico-amministrativo del Comune.

ART. 35

Funzioni della Giunta Municipale

1 - La Giunta, in armonia con gli indirizzi generali espressi dal Consiglio:
a) provvede alla realizzazione del programma approvato dal Consiglio stesso;
b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, al quale riferisce sulla propria attività;

22

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



- c) coordina i servizi pubblici tra loro e con l'attività degli Uffici comunali;
- d) garantisce l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dal Comune ed a tal fine li organizza in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; ne dirige l'attività e vigila su di essi.

ART. 36
Competenze della Giunta Municipale

1 - La Giunta Municipale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario, o dei funzionari Dirigenti. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

3 - È , inoltre, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 37
Esercizio delle funzioni

1 - La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale; ogni Assessore nell'ambito delle materie a lui delegate, informa la Giunta sull'attività svolta o che intende svolgere.

2 - La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore più anziano d'età.

3 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

4 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5 - Le votazioni sono palesi.

23

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



6 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta; redige il verbale delle adunanze, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dallo stesso Segretario; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

7 - La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

ART. 38 Deleghe

1 - Ad ogni assessore è attribuito, per delega del Sindaco, l'incarico di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione, con il compito di dare impulso all'attività degli uffici, di vigilare sulla tempestiva trattazione delle pratiche e sul funzionamento dei servizi e degli uffici medesimi secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.

2 - All'assessore può anche essere affidato l'incarico speciale, a tempo determinato, di promuovere e di coordinare più aree di attività per la realizzazione di programmi, piani o interventi.

3 - La delega attribuisce all'assessore le responsabilità connesse alle funzioni conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4 - Può essere, altresì, delegata la firma di atti singoli o per categorie, che la legge e lo Statuto riservano alla specifica competenza del Sindaco. Inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, o per specifiche materie, il Sindaco può assegnare deleghe anche ai singoli consiglieri.

ART. 39 NOMINE

1 - La Giunta, prima di procedere alle nomine di propria competenza, a norma di legge o di Statuto, acquisisce i curricula di questi ultimi ed individua le procedure di selezione.

ART. 40 Composizione della Giunta Municipale

1 - La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la presiede e da un

24

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



numero di assessori non superiore a sei.

2 - La Giunta Municipale è nominata dal Sindaco, secondo le disposizioni di legge. Un assessore viene nominato alla carica di Vice Sindaco ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco. In caso di assenza di entrambi, svolge tali funzioni vicarie l'assessore anziano per età.

ART. 41

Decadenza della Giunta Municipale e revoca degli assessori

1 - La Giunta municipale decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

2 - Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, compresa la revoca da parte del Sindaco, sono automatiche e comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

3 - Il Sindaco può revocare i singoli componenti della Giunta Municipale, per come previsto dalla legge.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 42

Generalità

1 - Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale diretto.

2 - Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.

3 - Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.



4 - Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5 - Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

6 - Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7 - Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

8 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 43 Competenze del Sindaco

1 - Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

2 - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3 - Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4 - Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico c/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità all'utenza.



5 - Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6 - Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7 - Il Sindaco indice i referendum comunali.

8 - Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

9 - Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10 - Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile o con altro mezzo disponibile.

11 - Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

ART. 44 Il Vice Sindaco

1. - Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. - In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

ART. 45 Deleghe ed incarichi

27

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. - Ha inoltre facoltà di assegnare ai singoli consiglieri comunali delega su specifici argomenti e materia
3. – Il Sindaco ha, inoltre, facoltà di assegnare delega per operare, oltre che ai singoli consiglieri comunali anche a cittadini residenti nelle frazioni e/o contrade del Comune, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Il delegato può partecipare, a richiesta, alla seduta del Consiglio Comunale e della Giunta per relazionare sui problemi o iniziative da assumere nella frazione e/o contrada per cui è delegato, senza diritto di voto.
5. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezioni per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
6. - Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
7. - La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
8. - L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
9. - La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
- 10.- La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti di valenza esterna.
- 11.- La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente descrittivo nell'interesse dell'Amministrazione.



- 12.- Le deleghe per settori omogenei sono comunicati al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
- 13.- Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
- 14.- Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
- 15.- Non è consentita la mera delega di firma.

CAPO IV

– NORME COMUNI –

ART. 46 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. - La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo di trenta dalla sua presentazione.
4. - Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.



ART. 47

Divieto di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. - Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini al quarto grado.
3. - L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
4. - Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

ART. 48

Indennità di funzione

1 - Le indennità di funzioni del Sindaco e degli Amministratori, nonché del Presidente del Consiglio, ovvero i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali saranno stabiliti dagli organi competenti in rapporto alla compatibilità finanziaria del Comune, secondo le norme di legge vigenti.



TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 49

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. È istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi con le seguenti finalità:
 - a. Promuovere il senso di appartenenza alla propria comunità.
 - b. Educare i ragazzi ad un ruolo responsabile nei confronti della comunità locale.
 - c. Avvicinare le giovani generazioni alla vita delle istituzioni con l'obiettivo di formare la classe politica del futuro.
 - d. Creare uno stretto legame collaborativi tra le istituzioni scolastiche e il Comune.
 - e. Educare alla partecipazione democratica attraverso all'avvicinamento reale dei ragazzi alle istituzioni al loro funzionamento ai meccanismi della rappresentanza e delle responsabilità.
 - f. A recepire la fundamentalità della legalità nella costruzione di un modello di società equa e solidale nella quale esprimere liberamente le proprie potenzialità.
 - g. Creare il laboratorio all'interno del quale si giocherà la grande scommessa della crescita civica dei piccoli cittadini partendo dai loro bisogni.
 - h. Favorire attività di partenariato con le associazioni locali.
 - i. Dare ai ragazzi la possibilità di sperimentare ed esercitare in modo ampio e concreto il loro ruolo di cittadini.
 - j. Far familiarizzare i ragazzi e la ragazze con la vita istituzionale e con la vita pubblica e politica della comunità;
 - k. Far conoscere i problemi, le esigenze e le richieste del mondo giovanile, individuando soluzioni concrete;
 - l. Favorire forme di educazione e di partecipazione attiva alla cittadinanza;
 - m. Contenere e prevenire possibili devianze del mondo giovanile anche mediante l'assunzione limitata di responsabilità;
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi è eletto tra gli studenti frequentanti le scuole Primarie e secondarie di I grado del Comune.



ART. 50
Elezione, durata e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze viene eletto secondo le modalità stabilite con apposito regolamento;
2. Il Consiglio dura in carica due anni;
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi sarà supportato e stimolato dagli uffici nella ricerca di progettazione e iniziative capaci di dare segni di vitalità e dinamismo con risvolti positivi per l'intera comunità.
4. Il Comune è impegnato a realizzare almeno due progetti individuati formalmente dal Consiglio Comunale dei ragazzi assegnando adeguate risorse finanziarie.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 51
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio di distinzione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo, e la funzione di gestione amministrativa, è affidata al personale responsabile degli uffici e dei servizi, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta e del Sindaco, e nell'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. - Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, il personale responsabile degli uffici e dei servizi esercita l'attività di sua competenza, con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità dei risultati di gestione.
3. - Per l'attuazione di quanto sopra può essere costituito l'Ufficio di Direzione (programmazione e metodo), presieduto dal Segretario Comunale; tale ufficio delibera in ordine ai metodi e alle procedure amministrative che coinvolgono più aree al fine di ottimizzare i servizi e massimizzare l'efficacia ed l'efficienza degli stessi in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.



T. Di Paolo

4. - Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del C.C. oppure di altro valore in base all'art. 2222 del C.C..
5. - I regolamenti di cui al presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. - In ogni caso, in base alle leggi vigenti, è riservata al regolamento la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego del Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
7. - Il regolamento di cui al presente articolo dovrà prevedere, fra l'altro, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
8. - Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

ART. 52
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. - Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali.
3. - Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.



4. - Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. - Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. - Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. - Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.
8. - Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
9. - Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
- 10.- Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
- 11.- Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART. 53
Il Direttore Generale

34

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



T. Di Stefano

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente una popolazione superiori a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
2. - L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
3. - La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze dei Segretari Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
4. - Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.
5. - Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.
6. - A tal fine il Direttore:
 - a. collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
 - b. predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
 - c. verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
 - d. sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi.
 - e. definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
7. Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'Ente.



8. - La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
9. - Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale per un periodo non superiore al suo mandato amministrativo. Compete, in tal caso, al Segretario un compenso di retribuzione aggiuntivo rapportato alla gravosità dell'incarico e in ogni caso da stabilire con apposito contratto.

ART.54
Gestione amministrativa

1. I funzionari responsabili di singole aree previste dalla dotazione organica, incaricati dal Sindaco, sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. - A tal fine ai responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri dettati negli atti d'indirizzo.
3. - Nell'ambito dei servizi cui sono preposti i funzionari in particolare:
 - a. assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro che rientrano nella loro competenza;
 - b. espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - c. curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano



F. Di Paolo

- i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- d. esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - e. assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati, esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
4. Sono di competenza dei funzionari gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli alti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
 5. - Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari dell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti degli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

ART.55

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai funzionari nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - a. il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di legge, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b. l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi le ingiunzioni di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai responsabili dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.



ART. 56
Le determinazioni

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria e dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. - A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile entro cinque giorni.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI

ART. 57
Principi generali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e finalità, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuove lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità.
2. - I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. - Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società di capitali.
4. - Di norma non possono essere gestiti in economia i servizi a carattere industriale o commerciale di rilevante entità economica.
5. - Il Comune può gestire gli altri servizi pubblici, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previsti dalla normativa italiana e dalla Comunità Europea.
6. - Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee



T. Di Stefano

forme di informazione e tutela degli utenti.

7. - La gestione e le tariffe nei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale dovranno essere improntate a criteri di economicità, salvi i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a favore di determinate categorie.

ART. 58
Servizi in economia

1. Allorché il servizio pubblico è gestito in economia, un apposito regolamento ne definirà il funzionamento organizzativo, le sue responsabilità, i modi di controllo interno ed il raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva della attività comunale, nell'ambito delle norme di legge e delle disposizioni del presente Statuto.

ART. 59
Concessioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la concessione della gestione dei servizi comunali a condizione che sia garantita l'efficacia del servizio intesa sia in termini di quantità e qualità che in relazione al grado di soddisfacimento delle aspettative degli utenti.
2. - Fatto salvo il rispetto delle norme di legge vigenti in ordine alla scelta del concessionario, la concessione a terzi di un servizio pubblico è comunque subordinata alla esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale e reddituale dell'impresa concessionaria e della sua attività.
3. - A tale scopo, nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione saranno previste dettagliate disposizioni dirette:
 - a) alla identificazione degli amministratori o delle persone fisiche alle quali l'impresa, anche se costituita in forma societaria, direttamente o indirettamente, appartiene, in conformità alle normative vigenti in quanto applicabili;
 - b) a garantire che la contabilità od i bilanci dell'Impresa siano assoggettabili ad adeguate forme di controllo al fine di assicurare che la rappresentazione

39

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



- contabile dei fatti aziendali consenta all'Ente di ricostruire, nel modo più esatto possibile, l'ammontare dei profitti netti ricavati dall'esercizio delle concessioni, nell'ambito dei risultati complessivi di esercizio dell'impresa, ed il tasso di redditività del capitale impiegato nella gestione del servizio concesso;
- c) ad introdurre metodologie per stabilire gli indicatori e gli standards di attività del sistema costo/attività e risultati.

ART. 60
Aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può procedere, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge, alla costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia di gestione e di bilancio.
2. - Ogni azienda ha un proprio Statuto ed i propri regolamenti, deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. - Lo Statuto dell'Azienda deve prevedere il principio della unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e quelli di gestione e responsabilità, che sono attribuiti ai dirigenti delle aziende.
4. - Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale dotate di speciali competenze tecniche o amministrative per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private e per uffici ricoperti. Non possono essere nominati amministratori delle aziende i componenti la Giunta Municipale.
5. - Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Consiglio Comunale per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza e per altre cause previste dai singoli Statuti, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri ed approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.
6. - I bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio Comunale che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo del Comune.



ART. 61
Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune si può avvalere di una o più Istituzioni. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dalla legge e dalle norme del presente Statuto e da quelle del regolamento, che il Consiglio Comunale approva contestualmente alla delibera istitutiva.
2. - I Consigli di Amministrazione delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale e dotate di particolare competenza in ragione delle funzioni svolte dall'Istituzione.
3. - Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta su proposta della Giunta Municipale.
4. - Il Consiglio Comunale può, su proposta del Sindaco, revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.
5. - Il Consiglio di Amministrazione delibera tra l'altro, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, ed approva il conto consuntivo.
6. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, e ne coordina l'attività con quella del Comune.
7. - Il Direttore partecipa con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione, e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
8. - Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali, settoriali e il conto consuntivo sono sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 62
Società di capitali



1. Il Comune promuove la costituzione e partecipa a società di diritto privato che hanno ad oggetto la produzione di beni, servizi di attività dirette a conseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della comunità locale.
2. - Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza dei propri componenti la partecipazione a società di capitali con Enti pubblici, Istituti di Credito e soggetti privati per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 del presente articolo.
3. - Il capitale sociale delle Società è detenuto almeno al 51% dal Comune, da solo o con la partecipazione di altri Enti locali.
4. - 1 membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune e i Sindaci sono designati dal Consiglio Comunale e scelti tra soggetti di comprovata esperienza tecnica, professionale e manageriale, anche esterni al Consiglio Comunale e agli organi degli Enti partecipanti.
5. - Se alla costituzione della società partecipano più Enti Locali, il potere di designare gli amministratori e i Sindaci di loro competenza è esercitato secondo gli accordi intercorsi tra gli Enti partecipanti e recepiti nelle rispettive deliberazioni consiliari. Per le nomine, in ogni caso, debbono essere seguiti i criteri previsti al comma precedente.

ART. 63

Convenzioni con altri enti locali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni e Province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti.
2. - Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.
3. - Il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 64

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di

42

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune di Guardavalle sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. - Il Sindaco può aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.
3. - Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque, comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. - Per quant'altro non previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 65 Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi il Comune può costituire un Consorzio con altri Comuni e Provincie, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. - A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione tra gli Enti consorziati, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. - Sono organi del Consorzio il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Assemblea, di cui il Sindaco del Comune di Guardavalle o suo delegato fa parte con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio, che dovranno prevedere altresì la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti consorziati. Spetta all'assemblea del Consorzio eleggere il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione ed adottare gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

ART. 66 Unione di comuni

43

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



1. Per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di propria competenza il Comune di Guardavalle può partecipare alla costituzione di una "Unione di Comuni" tra due o più comuni di norma contermini.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO VII

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IL REVISORE

ART. 67

Nomina, surroga e decadenza del revisore

1. - La nomina e la durata in carica del revisore sono disciplinate dalla legge.

ART. 68

Competenza

1 - Il Revisore:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- b) redige una apposita relazione sul rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- c) il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione;
- d) riferisce immediatamente al Sindaco affinché ne informi il Consiglio Comunale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.

ART. 69

44

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



Incompatibilità

1 - Non può essere nominato revisore del conto e se nominato decade:

- a) i consiglieri comunali;
- b) coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con Enti e Istituzioni dipendenti dal Comune;
- c) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici concessionarie di opere e/o servizi comunali;
- d) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con Enti o Istituzioni dipendenti dal Comune;
- e) i dipendenti della Regione Calabria, i componenti il Comitato Regionale di Controllo e i dipendenti delle Provincie e delle Comunità Montane della Calabria;
- f) coloro che rientrano nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti in materia.

ART. 70 Funzionamento

1. Il Revisore si riunisce su propria autonoma decisione ogniqualvolta si rende necessario o quando venga convocato dal Sindaco su motivata richiesta. Ogni riunione deve essere verbalizzata.
2. – Il revisore può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
3. - In caso di mancato adempimento, accertato dal Sindaco o dalla Giunta Municipale, il Consiglio Comunale ne pronunzia la decadenza e provvede alla sua rinnovazione.

ART. 71 Responsabilità

1 - Il Revisore é responsabile solidamente con gli Amministratori ed i Dipendenti

45

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



Comunali per il danno arrecato all'Ente.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

ART. 72 Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale, e di ciascun consigliere.
2. - Il regolamento consiliare stabilisce le modalità di informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto.
3. - Le proposte di revisione possono essere sottoposte a referendum consultivo secondo il presente Statuto.
4. - Ove l'iniziativa di revisione Statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
5. - L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.

ART. 73 Pubblicità

1 - Lo Statuto e le sue modificazioni, oltre alle forme di pubblicità stabilite dalla legge, sono soggetti a forme di pubblicità determinate dal Consiglio Comunale al fine di agevolarne la effettiva conoscenza.

ART. 74 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

46

Comune di Guardavalle – Statuto Comunale - Testo approvato nella seduta del C.C. del 30 marzo 2007
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/07
Per Copia Conforme
Il Segretario Comunale



2. - I regolamenti, dopo che la deliberazione è diventata esecutiva, sono pubblicati all'Albo Pretorio e diventano esecutivi dalla data di pubblicazione.

ART. 75

Esecuzioni di Leggi, Statuto e Regolamenti

1 - Le ordinanze per l'osservanza e l'esecuzione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni e ad esse, ove abbiano contenuto generale, deve essere inoltre data altra adeguata pubblicità.

ART. 76

Soppravvenienza di leggi

1 - Il Consiglio Comunale, in caso di soppravvenienza di leggi statali e regionali, incompatibili con lo Statuto o con regolamenti del Comune, dovrà apportare a questi i necessari adeguamenti entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 77

Termini per i regolamenti

1. Il Consiglio comunale approva entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il proprio regolamento interno e quello sulla partecipazione.
2. - Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono approvati entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
3. - Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune che non risultino in contrasto con la legge e lo Statuto.



ART. 78
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. - Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. - Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. - Il presente Statuto deve essere divulgato alla cittadinanza con ogni mezzo idoneo. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria viene consegnata, gratuitamente, copia dello Statuto attraverso l'istituzione scolastica.

ART. 79
Verifica dello Statuto

1 - Entro un anno dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione con associazioni ed enti, assicurando la massima informazione dei cittadini sui procedimenti di verifica.



T. Di Paolo